

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

Articolo 1

Stanziamiento fondi

Ai viaggi di istruzione possono partecipare tutti/e coloro che detengono la posizione di studentessa e studente dell'Università Politecnica delle Marche.

Il budget da destinare a viaggi di istruzione è definito dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale.

Il Senato Accademico assegna le risorse ripartendole tra le Facoltà e i Dipartimenti non coordinati in Facoltà.

Articolo 2

Richiedenti e garanti

Le Facoltà e i Dipartimenti non coordinati in Facoltà deliberano la programmazione dei viaggi da effettuare nel corso dell'anno solare attribuendo a ciascuno un budget.

Nell'ambito della programmazione possono chiedere l'utilizzo del fondo di cui all'art. 1:

- a) i titolari degli insegnamenti;
- b) i gruppi di studenti e studentesse con il parere di almeno un/a docente interessato/a che ne garantisca l'organizzazione.

Ogni viaggio deve avvenire sotto la guida di almeno un/a docente accompagnatore/trice, affidatario/a qualsiasi titolo di un insegnamento.

Il numero dei docenti accompagnatori/trici dovrà essere commisurato al numero degli studenti e delle studentesse partecipanti, secondo quanto ritenuto opportuno dal/la docente responsabile del viaggio. Non potranno comunque essere rimborsati/e sui fondi dei viaggi di istruzione più di due docenti accompagnatori/trici.

Eventuali accompagnatori/trici ulteriori o non titolari di insegnamento dovranno essere finanziati/e con i fondi delle strutture di appartenenza o con i fondi dei gruppi di ricerca.

Il limite di due accompagnatori/trici è escluso in caso di viaggi multidisciplinari; resta in ogni caso fermo il requisito della titolarità di insegnamento.

In casi di necessità adeguatamente motivati, il/la docente accompagnatore/trice può essere affiancato/a da una unità di personale tecnico amministrativo.

Articolo 3

Tipologie di Viaggio e Spese ammissibili

Le tipologie di viaggio finanziabili sono:

- a) viaggi giornalieri;
- b) viaggi in Italia con pernottamento;
- c) viaggi all'estero.

I fondi per i viaggi di istruzione contribuiscono alla copertura delle spese nei limiti del budget assegnato in sede di programmazione dalla Facoltà e dal Dipartimento non coordinato in Facoltà.

Sono ammesse al finanziamento le spese relative a:

- Viaggio, pernottamento, ingressi a mostre, musei e fiere;
- Missione per il personale accompagnatore;
- Partecipazioni a eventi in modalità remota (es. Summer Schools) con rimborso della quota di iscrizione a distanza.

Non sono finanziabili:

- le spese di vitto di studenti e studentesse;
- le spese relative ad ingressi a iniziative non strettamente attinenti all'oggetto della visita di istruzione;
- le spese relative alla partecipazione ad attività di qualificazione post-laurea (scuole di specializzazione).

Articolo 4

Autorizzazione

All'inizio di ciascun anno sarà pubblicata una circolare contenente le modalità di presentazione delle proposte e i requisiti per il loro accoglimento.

Nel rispetto delle tempistiche stabilite nella circolare, per le richieste di contributo per i viaggi di un giorno approvate in sede di programmazione, il/la docente accompagnatore/trice dovrà compilare il modulo predisposto dagli Uffici corredato dall'elenco delle studentesse e degli studenti partecipanti.

Nel caso di visite con pernottamento alla modulistica sopra indicata dovrà essere allegato un piano finanziario.

Il modulo e gli allegati visti dal/la Preside o dal/la Direttore/trice del Dipartimento non coordinati in Facoltà saranno inoltrati all'ufficio competente che predisporrà gli atti necessari alla realizzazione del programma di viaggio.

E' possibile rimodulare la programmazione in base alle mutate esigenze dei corsi di studio, nei limiti del budget complessivo assegnato alle Facoltà e ai Dipartimenti non coordinati in Facoltà.

Articolo 5

Contributo complessivo per il viaggio

L'intervento dell'Università per ciascun viaggio non può essere superiore alla somma di € 8.000,00, elevabili fino a € 10.000,00 per i viaggi all'estero. Le Facoltà e i Dipartimenti non coordinati in Facoltà potranno coprire con propri fondi l'eventuale costo aggiuntivo rispetto al massimo finanziabile.

Articolo 6

Partecipazione e trasparenza

Ai viaggi in Italia devono partecipare almeno 5 studentesse e studenti; ai viaggi all'estero di norma almeno n. 12 studentesse e studenti.

Prima dell'invio della richiesta di contributo, al viaggio deve essere data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito web e/o sulla bacheca ufficiale della Facoltà e del Dipartimento non coordinato in Facoltà per almeno dieci giorni.